

Informazione per i membri

Coronavirus: ulteriori provvedimenti per contenere l'epidemia

Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti a livello nazionale per frenare la rapida diffusione del coronavirus, compresa l'estensione dell'obbligo della mascherina alle aree esterne di strutture e attività commerciali come negozi, mercati, ecc., nonché il divieto di eventi in aree pubbliche con più di 50 persone o in privato con più di 10 persone. L'obiettivo è ridurre considerevolmente i contatti tra le persone.

Il numero delle nuove infezioni e quello dei ricoveri in ospedale aumentano drasticamente. Il Consiglio federale intende contenere la diffusione della COVID-19 e prevenire il sovraccarico dei reparti di terapia intensiva e del personale ospedaliero. Le misure descritte di seguito sono state adottate per ridurre il numero di contatti tra le persone. Il Consiglio federale ha tuttavia affermato chiaramente che, se la diffusione del coronavirus non può essere limitata con queste misure, sono senza alcun dubbio ipotizzabili ulteriori misure più incisive. Ha inoltre sottolineato che ogni Cantone è libero di decidere ulteriori provvedimenti di inasprimento per il proprio territorio sulla base delle decisioni del Consiglio federale.

Divieto di manifestazioni con più di 50 persone; sono vietate le manifestazioni con più di 50 persone, comprese quelle sportive e culturali. Sono escluse dal divieto le assemblee parlamentari e comunali. Continuano a essere ammesse le dimostrazioni politiche e la raccolta di firme per referendum e iniziative, a condizione che, come finora, siano adottate le necessarie misure di protezione. Poiché molti contagi avvengono nel contesto privato, viene limitato a dieci il numero delle persone che possono partecipare a un evento nella cerchia degli amici o dei familiari organizzato in un luogo privato.

Chiusura delle sale da ballo: le discoteche e le sale da ballo, in cui il rischio di diffusione del virus è particolarmente elevato, vengono chiuse. Nei ristoranti e nei bar non possono sedersi più di quattro persone a un tavolo, fatta eccezione per le famiglie con bambini. Tra le 23.00 e le 6.00 queste strutture devono restare chiuse.

Niente attività sportive e culturali nel tempo libero con più di 15 persone: le attività sportive e culturali nel tempo libero in luoghi chiusi con più di 15 persone sono consentite se può essere mantenuta la necessaria distanza e indossata la mascherina. È possibile rinunciare all'uso della mascherina soltanto se è a disposizione uno spazio molto grande, per esempio una palestra di tennis o una grande sala. All'esterno deve essere rispettata unicamente la regola del distanziamento. Sono vietati gli sport con contatto fisico. Le regole non si applicano ai ragazzi che non hanno ancora compiuto i 16 anni.

Nel settore sportivo e culturale professionale sono ammessi rispettivamente gli allenamenti e le competizioni e le prove e le esibizioni. Le attività di cori amatoriali sono vietate perché nel canto vengono emesse molte goccioline. Sono per contro ammesse le prove dei cori professionali.

Estensione dell'obbligo della mascherina: dal 19 ottobre vige l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, nelle aree di attesa dei trasporti pubblici, nelle stazioni e negli aeroporti. L'obbligo viene ora esteso alle aree esterne di strutture, quali negozi, locali per manifestazioni, ristoranti, bar e mercati settimanali o natalizi. Bisogna indossare la mascherina anche nelle aree pedonali molto frequentate e in generale nello spazio pubblico, se non può essere mantenuta la distanza necessaria. La polizia può denunciare un reato contro l'obbligo della mascherina e avviare un procedimento giudiziario.

L'obbligo è introdotto anche nelle scuole a partire dal livello secondario II. La mascherina va inoltre portata sul posto di lavoro, a meno che non possa essere rispettata la distanza necessaria

(p. es. negli uffici individuali). I datori di lavoro devono nel limite del possibile permettere il telelavoro e provvedere alla protezione dei dipendenti sul luogo di lavoro.

Sono esentati dall'uso della mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni, le persone dispensate per motivi medici e gli ospiti di ristoranti e bar quando sono seduti al tavolo.

Divieto dell'insegnamento presenziale nelle scuole universitarie: da lunedì 2 novembre, le scuole universitarie devono passare all'insegnamento a distanza. Nelle scuole dell'obbligo e del livello secondario II (licei e formazione professionale) le attività presenziali restano ammesse.

Introduzione di test rapidi: dal 2 novembre, per diagnosticare un'infezione di COVID-19 possono essere effettuati, oltre agli attuali test PCR, anche test antigenici rapidi. In questo modo è possibile testare un maggior numero di persone e, quindi, identificare e isolare rapidamente più casi positivi. Oltre nei centri di test già esistenti, questi test rapidi possono ora essere effettuati anche presso diversi medici e farmacie.

La precisione dei test rapidi è stata valutata dal Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra. Rispetto ai test PCR, i test rapidi sono meno sensibili e sono indicati soprattutto se una persona è contagiosa. Per questo motivo, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ne prevede l'impiego soltanto per le persone che, secondo i criteri da esso emanati, sono considerate sintomatiche e non appartengono a un gruppo particolarmente a rischio. La comparsa dei sintomi non deve inoltre risalire a più di quattro giorni. Questi test possono essere effettuati anche su persone che non presentano sintomi, ma che hanno ricevuto una segnalazione dall'app SwissCovid. Chi risulta positivo al test rapido dovrebbe mettersi immediatamente in isolamento. I test rapidi sono rimborsati dalla Confederazione, ma unicamente se sono stati effettuati in conformità alle raccomandazioni dell'UFSP.

Nuovo valore soglia per la quarantena per chi viaggia: il Consiglio federale ha inoltre adeguato il valore soglia che definisce gli Stati e le regioni per i quali vige l'obbligo di quarantena e la deroga a questo obbligo per chi viaggia per motivi professionali. La modifica entra in vigore il 29 ottobre.

Dato che in Svizzera l'incidenza della COVID-19 è superiore alla media rispetto agli altri Paesi europei, il valore soglia viene innalzato. La modifica dell'ordinanza prevede che nell'elenco vengano inseriti soltanto gli Stati e le regioni la cui incidenza è superiore di 60 unità rispetto a quella della Svizzera.

Vengono inoltre adeguate le disposizioni derogatorie per chi viaggia per motivi professionali o medici. La regola che questi viaggi possono durare al massimo cinque giorni è abrogata.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80882.html>

Disclaimer

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.